

Morte sopravvenuta del genitore del coniuge beneficiario e assegno di mantenimento

di EMANUELA ANDREOLA

In una controversia relativa alla modifica degli accordi di separazione per sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche di un coniuge, la Cassazione si sofferma sulla rilevanza della morte del genitore del beneficiario di assegno di mantenimento avvenuta dopo l'omologazione della separazione consensuale.

Nel caso concreto, la morte del padre della moglie aveva determinato un rilevante mutamento delle possibilità economiche di quest'ultima facendo venir meno il consistente sostegno finanziario in favore della figlia e della nipote, aiuto che aveva consentito sino ad allora di integrare il modesto importo dell'assegno previsto dalla separazione consensuale.

La Suprema Corte ha ritenuto che l'aggravarsi delle condizioni di salute del padre del coniuge "debole" e il suo decesso costituiscono una "circostanza sopravvenuta e rilevante" ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione, per la perdita dell'importante contributo economico destinato dal padre al mantenimento della figlia e della nipote.

Quanto alla questione se l'evento morte di uno stretto congiunto (anziano) possa ritenersi implicitamente contemplato nella determinazione consensuale delle condizioni di separazione, in base ad un giudizio di prevedibilità del fatto, la Cassazione ha espresso parere negativo. Nell'ordinanza in commento si precisa, infatti, che la circostanza che la morte del padre fosse intervenuta all'età di 71 anni, era da ritenersi fatto non previsto e non valutato al momento della separazione consensuale, costituendo anzi un giustificato motivo di revisione in quanto sopravvenuto al regolamento dell'assetto degli interessi in sede di separazione consensuale.

Il principio fissato nell'ordinanza si pone in linea con altro principio elaborato dal giudice di legittimità secondo cui, nella valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali dei coniugi, si deve considerare ogni utilità o circostanza che incida sulle disponibilità economiche del beneficiario *ex art.* 156, 1° comma, c.c. e ogni indice di capacità contributiva dell'obbligato *ex art.* 156, comma 2, c.c.

In particolare, la Cassazione ha costantemente ribadito che il giudice della separazione deve tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari in corso durante il matrimonio, compresa la disponibilità della casa coniugale, dovendo considerare tutte le circostanze che ricorrano in concreto e che incidono anche sulla posizione economica del coniuge beneficiario (Cass., 3 ottobre 2005, n. 19291; Cass., ord., 10

giugno 2014, n. 13026). In questo quadro, rilevando il contributo economico dei genitori, costituisce causa sopravvenuta di revisione dell'assegno la perdita (per morte) di tali elargizioni in funzione di contributo al mantenimento a favore del beneficiario dell'assegno.